
comune di
PRATO



Proponente: 4° Attività Economiche

U.O. proponente: 4°2 Sportello unico per attività commerciali e produttive

Ordinanza N. 2054 **DEL 07/09/2010**

Oggetto: Ordinanza orari Macrolotto zero e vie limitrofe

IL SINDACO

RILEVATO

Che nell'area della città di Prato, come perimetrata dalle seguenti Vie:

- Ambo i lati di Via Vincenzo da Filicaia, dall'intersezione con Via Enrico Rossi fino all'intersezione con Via Strozzi;
- Ambo i lati di Via Antonio Marini, dall'intersezione con Via Filippo Strozzi al sottopassaggio della linea Ferroviaria;
- La linea ferroviaria, dall'intersezione con Via Antonio Marini fino alla Stazione Prato Borgonuovo;
- Ambo i lati di Via Fabio Filzi, dalla Stazione Prato Borgonuovo all'intersezione delle Vie Fabio Filzi e Pistoiese;
- Ambo i lati di Via Pistoiese, dall'intersezione con Via Fabio Filzi fino all'intersezione con Via don Antonio Ciabatti;
- Ambo i lati di Via Pistoiese, dall'intersezione con Via don Antonio Ciabatti fino all'intersezione con Via Gaetano Donizetti;
- Ambo i lati di Via Gaetano Donizetti, dall'intersezione con Via Pistoiese fino all'intersezione con Via Antonio Salieri;
- Prolungamento non carrabile tra l'intersezione di Via Salieri con Via Donizetti e l'intersezione di Via Gioacchino Rossini e Via San Paolo;
- Lato destro, percorrendo la strada nel suo attuale senso unico di marcia (verso Via Rossini) di Via San Paolo, dall'intersezione con Via Rossini fino all'intersezione con Via Silvio Ceccatelli;
- Prolungamento non carrabile tra l'intersezione di Via San Paolo con Via Silvio Ceccatelli e l'intersezione di Via Guido Monaco e Via Giovanni Castagnoli e Via San Paolo;
- Ambo i lati di Via Guido Monaco, dall'intersezione con Via Castagnoli e l'intersezione con Via Umberto Giordano;
- Ambo i lati di Via Cristoforo Colombo, dall'intersezione con Via Umberto Giordano fino all'intersezione con Via Giovanni da Verrazzano;
- Ambo i lati di Via Giovanni da Verrazzano, dall'intersezione con Via colombo all'intersezione con Via Vespucci;
- Ambo i lati di Via Amerigo Vespucci;

- Ambo i lati di Via Cadamosto;
- Prolungamento non carrabile tra Via Cadamosto e Via Nino Rota;
- Ambo i lati di Via Nino Rota, dall'intersezione del prolungamento non carrabile fino all'intersezione con Via Orti del Pero;
- Prolungamento non carrabile tra l'intersezione di Via Orti del Pero con Via Nino Rota all'intersezione tra Via IX Agosto e Via delle Segherie;
- Ambo i lati di Via IX Agosto;
- Ambo i lati di Via IV Novembre, fino all'intersezione con Via Raffaello Luti;
- Ambo i lati di Via Raffaello Luti, dall'intersezione con Via IV Novembre fino all'intersezione con Via Curtatone;
- Lato sinistro di Via Curtatone, percorrendolo nel suo attuale senso unico di marcia in direzione Via Strozzi, dall'intersezione con Via Luti fino al sottopassaggio con la linea ferroviaria;
- Ambo i lati di Via Curtatone, dall'intersezione con il sottopassaggio con la linea ferroviaria fino all'intersezione con Via Strozzi;
- Ambo i lati di Via Strozzi, dall'intersezione con Via Curtatone all'intersezione con Via Marini.

La planimetria allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

sono presenti esercizi artigianali, commerciali, di somministrazione, di servizi e di intrattenimento e svago che provocano, a causa degli orari di esercizio protratti fino a tarda notte, disagio acustico ed ambientale ai residenti;

RITENUTO

necessario porre una limitazione oraria agli esercizi ubicati nelle vie sopra elencate prevedendo un orario massimo di esercizio;

RICHIAMATA

La propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che dispone, al comma 7, che *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

VISTA

la Legge Regionale Toscana del 22.07.1998 n 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città);

VISTA

la Deliberazione n. 151 del 31.07.1997 con la quale il Comune di Prato ha approvato il "Piano regolatore dei tempi e degli orari della città - approvazione Linee di indirizzo";

RITENUTO

opportuno disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività indicate nel dispositivo, comprese nell'area come perimetrata dalle vie indicate in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del TUEELL, allo scopo di contemperare l'esercizio delle attività economiche sul territorio e i diritti dei cittadini alla quiete e al riposo;

ORDINA

- 1) Che le attività di **somministrazione di alimenti e bevande**, così come definite dal Codice del Commercio, approvato con L.R. 28/2005 e succ. mod. esercitino la propria attività dalle ore 7:00 alle 24:00;
- 2) Che le **pertinenze esterne** delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 28/2005 e successive modifiche siano utilizzate in un orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 23:00. Al di fuori di questo orario dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo stazionamento esterno dei clienti (rimozione delle sedie; chiusura dell'area; ecc.);
- 3) Che i **circoli** con somministrazione di alimenti e bevande esercitino la propria attività dalle ore 7:00 alle 24:00;
- 4) Che le **sale giochi**, con e senza somministrazione di alimenti e bevande, rispettino un orario di apertura compreso dalle ore 7:00 alle 24:00;
- 5) Che le **attività produttive industriali ed artigianali** effettuino la vendita al pubblico di **generi alimentari di propria produzione** nei locali di produzione o attigui dalle ore 7:00 alle 24:00;
- 6) Che le **attività produttive industriali ed artigianali** effettuino la vendita di **generi non alimentari di propria produzione** nei locali di produzione o attigui dalle ore 7:00 alle ore 22:00, e, comunque, fino ad un massimo di 13 ore giornaliere;
- 7) Che le **attività commerciali** di "**gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie**" di cui all'art. 86 del Codice del Commercio (assimilando alle stesse anche le *yogurterie, le friggitorie, le panetterie, i kebab, le pizzerie da asporto, le creperie, le cioccolaterie e attività similari*) qualora l'attività sia svolta in maniera esclusiva o prevalente (secondo la definizione di cui all'art. 33 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) esercitino la vendita al pubblico dalle 7:00 alle 24:00;
- 8) Che gli **esercizi specializzati** di cui all'art. 86 del Codice del Commercio qualora l'attività sia svolta in maniera esclusiva o prevalente (secondo la definizione di cui all'art. 33 del D.P.G.R. 15/R del 01.04.2009) **nella vendita di "bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale"** esercitino la vendita al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00, e, comunque, fino ad un massimo di 13 ore giornaliere;
- 9) Che le **attività di commercio all'ingrosso** esercitino la vendita al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00, e, comunque, fino ad un massimo di 13 ore giornaliere;
- 10) Che le attività di **commercio al dettaglio tramite distributori automatici** effettuate in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo, di cui all'art. 65 comma 2 del Codice del Commercio, rispettino l'orario di apertura compreso dalle ore 6:00 alle ore 22:00. Resta fermo il divieto di vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 11) Che le attività di **commercio su area pubblica in forma itinerante**, rispettino un orario di attività compreso dalle ore 7:00 alle ore 22:00, senza l'utilizzo di segnali acustici o amplificatori della voce per pubblicizzare la propria presenza;
- 12) Che le attività definite come "**Centri massaggi**" ai sensi della LR 2/2005, esercitino l'attività in un orario compreso tra le ore 8:00 e le 20:00.

Gli orari sopra indicati si considereranno rispettati solo se i locali saranno chiusi e sgombri da clienti e/o personale addetto all'attività.

In caso di eventuale prosecuzione dell'attività a porte chiuse o saracinesche abbassate sarà sanzionato come violazione oraria alla presente ordinanza.

Nei casi di recidiva o reiterazioni si applicheranno le più gravi sanzioni di legge, fino alla chiusura dell'attività.

Resta ferma la facoltà del Sindaco di intervenire, ai sensi dell'art. 54 del TUEELL, approvato con D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/2008 e convertito con L. 125/2008, mediante ordinanze anche contingibili e urgenti su singole attività al fine di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

AVVERTE

che, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro **500,00 (cinquecento/00)**; il pagamento in misura ridotta è ammesso nella misura di euro **450,00 (quattrocentocinquanta/00)**, importo così determinato con D.G.C. n. 382 del 7.09.2010.

Ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto.

DISPONE

- che la presente ordinanza, sia resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Prato;
- Che il Servizio Attività Economiche provveda alla massima diffusione del presente atto mediante trasmissione alle Forze dell'Ordine, alle Associazioni di categoria, alle parti sociali ed agli Enti interessati nonché sia curata la pubblicazione sulle pagine web del Comune e diffusa mediante comunicati stampa;
- Che chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

Il Sindaco
Roberto Cenni